



riamente a cura dell'Ente mutuatario
senza ingerenza alcuna dell'Ente
nel regolamento dei rapporti intercorren-
ti tra l'Ente mutuatario medesimo e
gli assegnatari degli alloggi costruiti con
il provento del mutuo.

La suddetta regolamentazio-
ne trovava rispondenza con le norme
del citato Testo Unico, in quanto sia gli
Istituti Case Popolari, sia le Cooperati-
ve Edilizie potevano assegnare gli al-
loggi in locazione semplice oppure in
locazione con patto di futura vendita;
sia l'uno che l'altro sistema di asse-
gnazione non recava turbative ai rap-
porti, derivanti dal contratto di mu-
tuo, tra l'Ente finanziatore ed l'Ente mu-
tuatario, in quanto, nell'uno e nello
altro caso, l'Ente mutuatario restava
sempre l'unico proprietario degli alloggi
costruiti, poiché, anche nel secondo caso,
il trasferimento della proprietà all'as-
segnatario avveniva con il pagamento
dell'ultima rata di prezzo, coincidente
normalmente con il pagamento del